

Civile - domanda giudiziale - condizionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013

Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti.

Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013